



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Camera valdostana
Chambre valdôtaine

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI E L' AGENZIA REGIONALE DELLE DOGANE IN MATERIA DI SICUREZZA PRODOTTI.

La Camera valdostana delle imprese e delle professioni (di seguito Chambre), con sede in Aosta, regione Borgnalle 12, Partita IVA: 01079470074 - Codice Fiscale: 91046340070, rappresentata dal Presidente, Sig. Nicola Rosset, domiciliato per la carica presso l'Ente

e

l'Agenzia regionale delle Dogane, con sede in Pollein (AO) Loc. Autoporto n. 33/e, rappresentata dal Direttore dott.ssa Biagina Rilievi, domiciliata per la carica presso l'Ente,

VISTO il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, che all'art. 20 ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato (U.P.I.C.A.);

VISTO il Regolamento Comunitario 765/2008 che dispone che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su scala adeguata;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato le Camere di Commercio quali enti deputati ad eseguire il piano di controlli conseguentemente previsto;

CONSIDERATO che la Guardia di Finanza opera ordinariamente in materia di vigilanza sulla sicurezza prodotti e tutela della fede pubblica e che la Chambre alla luce della vigente normativa esercita funzioni di vigilanza e di controllo in materia di sicurezza dei prodotti;

VISTO il Protocollo di intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio siglato in data 11 ottobre 2012, che predisponendo un piano di potenziamento delle attività di vigilanza camerali in conformità a quanto prescritto in attuazione del citato Regolamento comunitario, auspica iniziative di collaborazione operativa con altri organi competenti in materia di controlli, tra cui la l'Agenzia delle Dogane;

DATO ATTO che il fenomeno della contraffazione e dell'immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza incide in modo significativo sul mercato con gravi danni economici che:

- subiscono le imprese;
- subisce lo Stato per mancati introiti fiscali;
- subiscono i consumatori con l'acquisto di prodotti contraffatti;
- derivano dai costi sociali (lavoro nero, immigrazione clandestina etc);
- derivano dai costi di ordine pubblico;

DATO ALTRESI' ATTO che l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti riguarda una molteplicità di prodotti: a titolo esemplificativo elettrici, giocattoli, tessili, calzature, dispositivi di protezione individuale (caschi, occhiali da sole etc.), metalli preziosi;

TENUTO CONTO che i due enti operano da tempo sul territorio e che una razionalizzazione delle attività mediante operazioni sinergiche permetterebbe di rafforzare le competenze attraverso il coordinamento di strategie di prevenzione e di contrasto all'illegalità diffusa, per un'efficace azione sul territorio sia sul piano preventivo che ispettivo;

CONSIDERATO che l'attività congiunta ha lo scopo di rafforzare lo sviluppo dell'economia del territorio, che presuppone piena consapevolezza delle prescrizioni legislative da parte delle imprese in materia di sicurezza prodotti;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere il coordinamento tra le parti per determinate operazioni di controllo e iniziative formative e divulgative;

Le Parti convengono quanto segue:

Art.1

In un'ottica di sinergia e di fattiva collaborazione tra Enti ed Istituzioni la Chambre e l'Agenzia regionale delle Dogane esprimono la volontà e il comune intendimento di attivare un servizio di concreta utilità per le imprese e i cittadini del territorio, finalizzato alla tutela della fede pubblica.

La collaborazione, che avrà ad oggetto una mirata attività preventiva e ispettiva in materia di sicurezza prodotti, si svolgerà in un'ottica di tutela della leale concorrenza tra imprese e di tutela dei consumatori.

L'attività congiunta interesserà prodotti importati ed esportati, soggetti a vincoli di conformità.

La collaborazione ha anche lo scopo di favorire, mediante gli strumenti e le banche dati di cui si avvale il sistema camerale, l'acquisizione e lo scambio, tra i soggetti firmatari, di dati e informazioni attinenti alle attività commerciali e alle realtà imprenditoriali del territorio nei settori decriptati.

Art.2

A tal fine le parti, in piena sinergia e nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, possono predisporre un piano comune di ispezioni individuando le priorità di intervento e rafforzando le strategie per la lotta alla contraffazione, al fine della salvaguardia degli interessi economici delle imprese, nonché degli interessi fiscali ed erariali dello Stato.

Art. 3

Considerata la posizione geografica della Regione, potrà essere programmata un'attività congiunta alle frontiere per incrementare ulteriormente i controlli soprattutto sulla merce in entrata, mirando a combattere il fenomeno in modo più incisivo con un approccio integrato e sistematico.

Art. 4

L'azione coordinata e congiunta non si configura esclusivamente nell'ambito degli interventi di ordine e sicurezza pubblica, ma è altresì volta a sviluppare una corretta informazione, presso le imprese e presso i consumatori, promuovendo la cultura dell'informazione e della legalità, nonché della tutela della salute.

Art. 5

Le parti redigeranno appositi verbali nei quali sarà dato atto dell'intervento congiunto.

Art. 6

Le parti firmatarie del presente Protocollo concorreranno all'attuazione delle finalità dello stesso conformemente ai rispettivi ordinamenti, come definiti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali attualmente in vigore e dalle eventuali successive integrazioni o modifiche.

Art. 7

Detto protocollo avrà rinnovo tacito annuale. Nel caso in cui una delle parti non volesse proseguire con il presente accordo, avrà cura di comunicarlo formalmente per iscritto entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno verrà compilato un report delle attività svolte in collaborazione.

Art. 8

La programmazione delle attività congiunte verrà pianificata in collaborazione e autorizzata per la Chambre dal Dirigente della Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato e per l'Agenzia delle Dogane dal Direttore o suo delegato.

Aosta, _____

Il Direttore dell'Agenzia
delle Dogane

- Biagina Rilievi -

Il Presidente della Chambre

- Nicola Rosset -